

259.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|--|------|
| Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni) | 6211 | (Articoli del relativo decreto-legge, con annessa tabella A) | 6201 |
| | | (Articoli aggiuntivi) | 6204 |
| Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) | 6212 | Disegno di legge di conversione n. 3080 (E- mendamento riferito all'articolo 69 del decreto-legge, esaminato nella seduta del 19 ottobre 1993) | 6207 |
| Disegno di legge di conversione n. 3103: | | Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio) | 6213 |
| (Articolo unico) | 6193 | Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (Sostituzione di componenti) | 6214 |
| (Modificazioni apportate dalla Commissio- ne) | 6193 | Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) | 6214 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) | 6193 | Missioni valedoli nella seduta del 19 ottobre 1993 | 6211 |
| (Ordini del giorno) | 6198 | Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) | 6214 |
| Disegno di legge di conversione n. 3104: | | | |
| (Articolo unico) | 6201 | | |
| (Modificazioni apportate dalla Commissio- ne) | 6201 | | |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 354, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE
UMANITARIA IN SOMALIA E IN MOZAMBICO (3103)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, e 13 luglio 1993, n. 223.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatta eccezione per i sistemi d'arma ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la cifra: « 159.484,7 » è inserita la parola: « milioni »;

al comma 2, dopo le parole: « con propri decreti, le » è inserita la parola: « occorrenti ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con la Tabella C della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

ARTICOLO 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 ottobre 1993 per la missione in Mozambico e il 31 dicembre

1993 per la missione in Somalia, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elar-

gione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.

ARTICOLO 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 711.484,7 milioni, si provvede, quanto a lire 159.484,7, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 e, quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere asse-

gnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione di lire 5 miliardi del capitolo 1075 (spese per il funzionamento degli uffici degli addetti militari all'estero), di lire 5 miliardi del capitolo 1087 (propaganda per il reclutamento e l'arruolamento di volontari), di lire 50 miliardi del capitolo 1105 (trasporto di materiali e quadrupedi), lire 4 miliardi dal capitolo 1166 (contributi a favore delle associazioni combattentistiche), lire 30 miliardi dal capitolo 1802 (manutenzione, riparazione, trasformazione armi e armamenti terrestri), lire 66 miliardi dal capitolo 1832 (esercizio, manutenzione e trasformazione armi e armamenti navali), lire 40 miliardi dal capitolo 1872 (manutenzione, riparazione e trasformazione di armi e armamenti aeronautici) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993.

1. 3. Crippa, Dorigo, Bertezolo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione — nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993 — dello stanziamento iscritto, quanto a lire 20 miliardi, al capitolo 1383; quanto a lire 40 miliardi, al capitolo 1387; quanto a lire 60 miliardi, al capitolo 1400; quanto a lire 30 miliardi, al capitolo 1404 e, quanto a lire 50 miliardi, al capitolo 1406.

1. 1. Folena, Gasparotto, Ingrao,
Dalla Chiesa Curti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede per lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stanziamento iscritto al capitolo 4620 per l'anno medesimo; per 100 miliardi — nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993 — mediante riduzione dello stanziamento iscritto, quanto a lire 10 miliardi al capitolo 1383; quanto a lire 20 miliardi al capitolo 1387; quanto a lire 30 miliardi al capitolo 1400; quanto a lire 15 miliardi al capitolo 1404; quanto a lire 25 miliardi al capitolo 1406.

1. 2. Gasparotto, Folena, Ingrao,
Dalla Chiesa Curti.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 ottobre 1993 con le seguenti: il 31 dicembre 1993.

2. 1. Folena, Gasparotto, Ingrao,
Dalla Chiesa Curti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 2. Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge, viene fissata nelle seguenti percentuali dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore: a) nella misura del 75 per cento per il personale di leva; b) nella misura del 50 per cento per gli ufficiali inferiori, i sottufficiali ed i carabinieri. L'indennità speciale di cui sopra non è riconosciuta agli ufficiali superiori.

2. 3. Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1993

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la cifra 75 con la seguente: 50.

2. 4.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per il personale civile e per il personale militare in servizio di leva, e nella misura del 25 per cento del suddetto assegno per il rimanente personale militare.

2. 5.

Lavaggi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e delle altre spese connesse alla missione in Somalia e Mozambico, valutato in lire 711.484,7 milioni, si provvede quanto a lire 276.000 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo e nelle misure così stabilite:

capitolo 1378: 100 miliardi;

capitolo 1379: 17 miliardi;

capitolo 1380: 12 miliardi;

capitolo 1076: 3 miliardi;

capitolo 1086: 1 miliardo;

capitolo 1091: 3 miliardi;

capitolo 1092: 5 miliardi;

capitolo 1098: 1 miliardo;

capitolo 1096: 1 miliardo;

capitolo 1105: 5 miliardi;

capitolo 1107: 2 miliardi;

capitolo 1109: 1 miliardo;

capitolo 1400: 5 miliardi;

capitolo 1403: 3 miliardi;

capitolo 1404: 14 miliardi;

capitolo 1406: 3 miliardi;

capitolo 1595: 20 miliardi;

capitolo 1596: 7 miliardi;

capitolo 1597: 5 miliardi;

capitolo 1603: 2 miliardi;

capitolo 1605: 4 miliardi;

capitolo 1630: 2 miliardi;

capitolo 2501: 30 miliardi;

capitolo 2502: 30 miliardi.

3. 2.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: quanto a lire 159.484,77 milioni a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 con le seguenti: quanto a lire 159.484,7 milioni a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993: 1375, 1378, 1802, 1872, 1874, 1878, 2102, 2103, 2104, 2501, 2502, 2503 e 3001.

4. 1.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a proseguire la missione in Mozambico oltre il 31 ottobre 1993 e almeno fino al 31 dicembre 1993, venendo così incontro alle richieste dell'ONU e delle parti firmatarie degli accordi di Roma e a finanziare tale prosecuzione con una riduzione

della partecipazione militare italiana alla missione in Somalia.

(9/3103/1)

Folena, Gasparotto, Dalla
Chiesa Curti, Ingrao, Marri.

La Camera,

impegna il Governo

a dare vita ad un fondo permanente per finanziare la partecipazione delle Forze armate italiane a missioni dell'ONU, da collocare nell'ambito del bilancio del Ministero della difesa.

(9/3103/2)

Gasparotto, Folena, Dalla
Chiesa Curti, Marri, Ingrao.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 355, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993 (3104)

—————

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993 è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « l'equipaggio delle navi » sono inserite le seguenti: « che risulta occupato nell'impresa nel periodo di fermo »; e dopo le parole: « all'impresa medesima » sono inserite le seguenti: « , pena la non riscossione dell'indennità giornaliera ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applica-

zione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unità esercitanti il traino con l'attrezzo « sciabica ».

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Nell'anno 1993 il fermo è effettuato, dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993, in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio, il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo ed è disposto dall'autorità marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale della pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, motivata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.

ARTICOLO 3.

1. È corrisposta all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di

lire 25.000 per ciascun pescatore componente l'equipaggio delle navi. Fa carico all'impresa medesima la corresponsione a ciascun pescatore del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire

78.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1993

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 3)

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

| CLASSI DI STAZZA LORDA | Premio giornaliero per le navi aventi meno di 10 anni | Premio giornaliero per le navi aventi più di 10 anni |
|--|---|--|
| Navi inferiori a 12 metri tra le perpendicolari: | | |
| Meno di 70 t.s.l. | 174.670 | 142.320 |
| Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 12 metri (Regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90): | | |
| Meno di 70 t.s.l. | 417.400 | 313.050 |
| da 70 a meno 100 t.s.l. | 626.100 | 521.750 |
| da 100 a meno 200 t.s.l. | 1.252.200 | 834.800 |
| da 200 a meno 300 t.s.l. | 1.982.650 | 1.460.900 |
| da 300 a meno 500 t.s.l. | 2.504.400 | 2.087.000 |
| da 500 a meno 1.000 t.s.l. | 3.130.500 | 2.608.750 |
| da 1.000 a meno 1.500 t.s.l. .. | 4.174.000 | 3.547.900 |
| da 1.500 a meno 2.000 t.s.l. .. | 5.008.800 | 4.382.700 |
| da 2.000 a meno 2.500 t.s.l. .. | 5.634.900 | 4.800.100 |
| da 2.500 a meno 3.000 t.s.l. .. | 6.469.700 | 5.426.200 |
| da 3.000 e più t.s.l. | 7.304.500 | 6.261.000 |

ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. La legge 28 agosto 1989, n. 302, è rifinanziata per l'anno 1993 per un importo di lire 13 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per lire 4 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3575 dello stato di previsione per il 1993 del Ministero della marina mercantile, relativo alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale per la pesca. Per la restante somma, pari a lire 9 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8599 dello stato di previsione per il 1993 del Ministero della marina mercantile, utilizzando parzialmente la disponibilità relativa agli interventi di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, inerente l'attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione

delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti.

* 3. 01.

Biricotti Guerrieri, Piro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. La legge 28 agosto 1989, n. 302, è rifinanziata per l'anno 1993 per un importo di lire 13 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per lire 4 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3575 dello stato di previsione per il 1993 del Ministero della marina mercantile, relativo alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale per la pesca. Per la restante somma, pari a lire 9 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8599 dello stato di previsione per il 1993 del Ministero della marina mercantile, utilizzando parzialmente la disponibilità relativa agli interventi di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, inerente l'attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti.

* 3. 02.

Caprili.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1993

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331, RECANTE ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECAE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE, NONCHÉ DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE, LE PROCEDURE DEI RIMBORSI DI IMPOSTA, L'ESCLUSIONE DALL'ILOR DEI REDDITI DI IMPRESA FINO ALL'AMMONTARE CORRISPONDENTE AL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO, L'ISTITUZIONE PER IL 1993 DI UN'IMPOSTA ERARIALE STRAORDINARIA SU TALUNI BENI ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (3080);

PROPOSTE DI LEGGE: FORMENTINI ED ALTRI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N. 17, IN MATERIA DI TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (276);

TEALDI — MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'OLIO ESSENZIALE NON DETERPENATO DI PIANTE OFFICINALI (405);

PIRO — AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'USO DELL'ALCOOL ETILICO (618);

TORCHIO — MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1957, N. 474, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI (688);

PERABONI ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (754);

EBNER ED ALTRI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 261, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1990, N. 331, IN MATERIA DI REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER USO AGRICOLO (1239); SCALIA ED ALTRI — MODIFICA ALL'ARTICOLO 78, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI ESTENSIONE DELLE CATEGORIE ABILITATE AD APPORRE IL VISTO DI CONFORMITÀ SULLE DICHIARAZIONI FISCALI (1435);

CESETTI ED ALTRI — MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 N. 413, CONCERNENTE LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (1836);

D'AMATO — INTEGRAZIONE DELLA TABELLA A, PARTE III, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI PERSONE ESEGUITE CON VETTORE AEREO (1912);

CARLI ED ALTRI — TRATTAMENTO FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI ALPEGGIO (2360);

MELILLA ED ALTRI — MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, IN MATERIA DI TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ONERI ACCESSORI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (2792);

PASETTO ED ALTRI — ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO, DI COEFFICIENTI PRESUNTIVI E DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (2995)

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 69 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1993

ART. 69.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, alle parole: Sono, altresì, abilitati premettere le seguenti: In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), primo periodo, dopo le parole: 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti inserire le seguenti: alla data del 30 settembre 1993.

69. 11.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

—————

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 ottobre 1993.**

Artioli, Azzolini, Maurizio Balocchi, Cariglia, Ciaffi, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Ebner, Fincato, Gottardo, Madaudo, Matulli, Mazzuconi, Patria, Riggio, Alfonsina Rinaldi, Sacconi, Savino, Silvestri, Thaler Ausserhofer.

**Assegnazione di atti e proposte di atti
normativi comunitari a Commissioni.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L250, del 7 ottobre 1993, sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 93/62/CEE – Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Direttiva 93/63/CEE – Direttiva 93/63/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il

controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali;

Direttiva 93/64/CEE – Direttiva 93/64/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 93/62/CEE – Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Direttiva 93/63/CEE – Direttiva 93/63/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali;

Direttiva 93/64/CEE — Direttiva 93/64/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Direttiva 93/48/CEE — Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio;

Direttiva 93/49/CEE — Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio;

Direttiva 93/61/CEE — Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 7 ottobre 1993, copia della sentenza n. 369 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 387), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18

agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari ENPAV);

con lettera in data 14 ottobre 1993, copia della sentenza n. 375 del 6 ottobre 1993 (doc. VII, n. 389), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o *sub delegati*), il sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anziché il sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 370 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 388), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) promossa dalla regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 53, 76, 117, 118 della Costituzione e al principio di ragionevolezza »;

n. 376 del 6 ottobre 1993 (doc. VII, n. 390), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 377 del 6 ottobre 1993 (doc. VII, n. 391), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato, e per esso al ministro dei trasporti, approvare, con il decreto n. 13 del 24 novembre 1992, le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea operati dalle società Alitalia ed ATI, senza aver sottoposto ad un ulteriore parere della regione Sardegna il testo sul quale la regione medesima ha già avuto modo di esercitare la propria funzione consultiva »;

n. 378 del 6 ottobre 1993 (doc. VII, n. 392), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 389);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 388);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 392);

alla I e alla IX Commissione (doc. VII, n. 391);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 390);

alla II e alla XI Commissione (doc. VII, n. 387);

nonché, tutte alla I Commissione permanente.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato CRAXI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81 e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata e continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 580);

nei confronti del deputato ALTISIMO per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); del deputato BARUFFI per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); del deputato CIRINO POMICINO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659

(violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); del deputato CRAXI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); del deputato FORLANI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); del deputato LA MALFA per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); del deputato MARTELLI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al fi-

nanziamento dei partiti politici); e del deputato VIZZINI per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1874, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 581);

nei confronti del deputato PATUELLI per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 582).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Sostituzione di componenti la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio i deputati Guido ALBERINI, Giuseppe ALBERTINI ed Emidio CASULA, in sostituzione dei deputati Umberto DEL BASSO DE CARO, Luigi LUCARELLI e Damiano POTÌ, dimissionari.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.